



COMUNE DI SASSARI

Settore Sportello Unico Attività Produttive
Servizio Ottimizzazione e Staff
Servizio Amministrativo Suap

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO IN VIA ORTOBENE

IL DIRIGENTE S.U.A.P.

Vista la Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 relativa alla “*Disciplina generale delle attività commerciali*” e ss.mm.ii.;

Viste le Deliberazioni della Regione Autonoma della Sardegna n. 53/15 del 20.12.2006 e n. 15/15 del 19.04.2007 recanti le “*Direttive e criteri di attuazione Capo II Commercio su aree pubbliche*” e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 19.01.2010 recante le “*Norme per tutela della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla Legge regionale 23 giugno 1998 n. 18*”;

Visto il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 relativo alla “*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997*” , per le parti non in contrasto con la L.R. n° 5/06;

Visto il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 di “*Attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno*”;

Visto il Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica nel Comune di Sassari, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.01.2008, come modificato con Deliberazione C.C. n. 110/2010;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 05.04.2011 relativa all'Istituzione del mercato settimanale di Via Ortobene, da svolgersi nella mattinata del sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con la quale erano stati individuati n° 75 posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica, di cui n° 18 per il settore alimentare, n° 35 per il settore non alimentare e n° 22 per i produttori agricoli;

Dato atto che, a seguito selezione pubblica, è stata approvata e pubblicata, con Determinazione Dirigenziale n° 2867 del 13.09.2011, la graduatoria definitiva per l'assegnazione di n° 46 stalli, di cui n° 31 non alimentari, n°6 alimentari e n° 9 per produttori agricoli;

Ritenuto opportuno procedere all'indizione di una nuova selezione pubblica per l'assegnazione dei restanti **n° 29** posteggi, anche per consentire la partecipazione ai soggetti esclusi dal precedente bando per assenza di elementi formali o sostanziali nella domanda, necessari a pena di esclusione;

RENDE NOTO

È INDETTO PUBBLICO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE, CON CONCESSIONE DECENNALE, DI N° 29 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO MATTINA IN VIA ORTOBENE

Così articolato:

n° 4 posteggi per il settore non alimentare

n° 12 posteggi per il settore alimentare

n° 13 posteggi per i produttori agricoli;

e con le seguenti caratteristiche:

- Dimensioni posteggi: mq. 40 (metri 5 × metri 8 compreso spazio per gli automezzi);
- Orario di vendita: dalle ore 08.00 alle ore 14.00 di ogni sabato escluse le festività;
- Tipo di strutture utilizzate: stand e mezzi mobili;
- Accesso al mercato: al massimo un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita e sgombero entro un'ora dopo il termine fissato per la fine delle vendite.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI GENERALI

Possono partecipare al presente Bando persone fisiche o società che, nei confronti dell'A.C. di Sassari, **non risultino morose nei pagamenti della tassa sul suolo pubblico**. Tale situazione dev'essere dichiarata ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 (responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sono considerate come fatte a pubblico ufficiale).

REQUISITI MORALI

1) Per il commercio alimentare e non alimentare:

Possono partecipare al presente Bando persone fisiche o società regolarmente costituite, secondo le norme vigenti per l'esercizio dell'attività commerciale ed abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii. in combinato disposto con l'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n°59.

(Art. 71. 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.)
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.)

2) Per i produttori agricoli:

I produttori agricoli devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. n°228/2001. *(Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.)*

REQUISITI PROFESSIONALI

1) Per il solo settore alimentare:

In caso di ditte individuali, il soggetto deve coincidere con il titolare; in caso di società, associazioni, o organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali deve essere in capo al legale rappresentante o a ad altro soggetto specificamente preposto.

(Art. 71 comma 6 del D.Lgs. 26.03.2010 n°59. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti).*

2) Per i produttori agricoli:

I produttori agricoli devono iscritti al Registro delle Imprese – sezione speciale per i produttori imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n°228/2001.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al bando, i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, da redigersi sui modelli allegati al presente bando e disponibili presso il S.U.A.P. del Comune di Sassari e sul sito internet www.comunedisassari.it

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, redatta in bollo secondo lo schema-tipo predisposto dal S.U.A.P. e allegato al presente bando, **sottoscritta dall'interessato e corredata** della documentazione richiesta sottoscritta dal richiedente, **dovrà pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla pubblicazione del presente bando.** La busta chiusa dovrà essere indirizzata a: **“Comune di Sassari - S.U.A.P. - via De Muro snc (Quartiere Carbonazzi) – 07100 Sassari (SS).”**

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione al presente bando dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, il nome del mittente e la seguente dicitura: “**Contiene domanda di assegnazione con concessione decennale di posteggio per commercio su area pubblica**”.

La busta, contenente tutta la documentazione relativa alla partecipazione al bando, dovrà pervenire esclusivamente, pena l'esclusione dal presente procedimento, mediante una delle seguenti modalità:

- **Tramite consegna a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune di Sassari, Piazza del Comune, negli orari di apertura al pubblico;
- **A mezzo lettera raccomandata A/R**, indirizzata a: “**Comune di Sassari - S.U.A.P. - via De Muro snc (Quartiere Carbonazzi) – 07100 Sassari (SS)**”. Farà fede il timbro postale del giorno di spedizione. **Non si terrà conto delle domande che perverranno oltre il 7° giorno naturale dalla scadenza del bando, anche se spedite entro la scadenza stessa.** L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per il tardivo o mancato recapito della domanda, il quale rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

Nel caso di scadenza del termine in un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, una copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per i posteggi messi a bando verranno formulate tre specifiche graduatorie provvisorie, relative alle seguenti tipologie commerciali:

- a) Commercio alimentare;
- b) Commercio non alimentare;
- c) Produttori agricoli.

Le graduatorie saranno stilate sulla base dei seguenti **criteri di priorità**:

- 1) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nei mercati del Comune di Sassari in qualità di “*spuntisti*”, così come risulta agli atti dell'Amministrazione;
- 2) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori presso il Comune di Sassari;
- 3) richiesta di posteggio aggiuntivo presso altra area mercatale da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
- 4) in ulteriore subordine progressivo:
 - 4.1) presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
 - 4.2) numero familiari a carico;
 - 4.3) anzianità del richiedente;
 - 4.4) anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
 - 4.5) anzianità della iscrizione al registro delle imprese.

In caso di richieste concorrenti verrà applicato, in ulteriore subordine, il criterio della data di presentazione della domanda, e in caso di contestualità si procederà al sorteggio.

Entro **15 giorni** decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile S.U.A.P. pubblica la graduatoria provvisoria per le tre tipologie commerciali, formulata sulla base dei sopra citati criteri, per **7 giorni** all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni finalizzate alla redazione della graduatoria definitiva.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate, in forma scritta o mediante consegna diretta presso il Settore S.U.A.P. del Comune di Sassari o a mezzo raccomandata A/R o tramite e-mail all'indirizzo sportellounico@comune.sassari.it, **entro il termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria**. Non saranno accolte le osservazioni riguardanti eventuali integrazioni documentali richieste, a pena di esclusione, dal presente bando.

Entro **10 giorni** decorrenti dal termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile S.U.A.P. provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva per le tre tipologie commerciali tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate entro i termini su previsti.

I concorrenti utilmente classificati nelle graduatorie verranno convocati presso il S.U.A.P. per l'assegnazione formale del posteggio e l'assolvimento di tutti gli altri adempimenti conseguenti.

I concorrenti primi classificati per le tre tipologie merceologiche (alimentare, non alimentare, produttori agricoli) hanno diritto di scelta dei posteggi tra quelli disponibili per la relativa tipologia.

A scorrimento, gli altri concorrenti classificati nella relativa graduatoria di merito, seguendo un ordine decrescente, potranno scegliere i posteggi rimasti, fino ad esaurimento degli stessi.

Le graduatorie definitive avranno **validità di un anno** dalla data di pubblicazione.

Il Comune assegnerà i posteggi, che si rendessero liberi per rinuncia, revoca o decadenza entro i termini di validità della graduatoria definitiva, agli operatori aventi titolo per la relativa tipologia secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, del vigente Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica nel Comune di Sassari.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Le domande pervenute prima della data di pubblicazione o successivamente alla sua scadenza non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza ulteriore comunicazione.

Nella domanda il richiedente può indicare **una sola tipologia merceologica** cui concorrere.

Qualora il Responsabile del S.U.A.P., in sede di valutazione delle domande presentate, riscontri la mancanza di elementi necessari alla valutazione delle stesse, potrà richiedere ai concorrenti eventuali chiarimenti o la presentazione di documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio, comunque non superiore a 10 giorni, entro il quale adempiere. I concorrenti che non adempiano nei termini prescritti verranno esclusi dalla graduatoria.

Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche e al Regolamento comunale per la "Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche".

Il testo del presente Bando ed il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili presso il S.U.A.P. (Tel. Segr. 079/279427; e-mail: sportellounico@comune.sassari.it) aperto al pubblico nei giorni: **lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00** e il **martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00**, e sul sito internet del Comune di Sassari: www.comune.sassari.it sul link SPORTELLO UNICO.

Il presente bando verrà pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune e sul Sito internet del Comune di Sassari .

Sassari, 29 settembre 2011

Il Dirigente
Ing. Giovanni Agatau

**ALLEGATO AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N°29 POSTEGGI
PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO DI VIA ORTOBENE**

PROTOCOLLO		Marca da bollo da € 14,62
------------	--	------------------------------

Domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di n°29 posteggi presso il mercato settimanale di Via Ortobene.¹

**Al Comune di Sassari
Settore S.U.A.P.
via P. De Muro snc (quartiere Carbonazzi)
07100 SASSARI (SS)**

Il sottoscritto (cognome).....(nome).....

nato a.....il.....

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare al bando pubblico approvato con provvedimento prot. n° dell'11.07.2011 per l'assegnazione di n°29 posteggi presso il mercato settimanale del sabato mattina (ore 8.00÷14.00) in via Ortobene, di cui n°12 per il settore alimentare, n°4 per il settore non alimentare e n°13 per i produttori agricoli per la seguente tipologia merceologica (**INDICARE UNA SOLA TIPOLOGIA**);

SETTORE ALIMENTARE

SETTORE NON ALIMENTARE

PRODUTTORE AGRICOLO

¹ **N.B.: la presente domanda deve presentata:**

➤ **Tramite consegna a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune di Sassari, Piazza del Comune, negli orari di apertura al pubblico;

➤ **A mezzo lettera raccomandata A/R**, indirizzata a: "**Comune di Sassari - S.U.A.P. - via De Muro snc (Quartiere Carbonazzi) – 07100 Sassari (SS)**". Farà fede il timbro postale del giorno di spedizione. **Non si terrà conto delle domande che perverranno oltre il 7° giorno naturale dalla scadenza del bando, anche se spedite entro la scadenza stessa.** L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per il tardivo o mancato recapito della domanda, il quale rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

A tal fine, consapevole, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sono considerate come fatte a pubblico ufficiale

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

Cognome _____ Nome _____

C.F. _____ Data di nascita: _____

Luogo di nascita: Stato _____ Prov. _____ Comune _____

Residenza: Stato _____ Prov. _____ Comune _____

Via, Piazza _____ n. _____ CAP _____

Tel _____ email _____

In qualità di (**Compilare solo uno dei riquadri**):

titolare dell'omonima impresa individuale:

C. F. o Partita I.V.A se diversa dal C.F. _____ iscritto alla C.C.I.A.A.

di _____ n. Registro Imprese _____ data iscrizione

_____ con sede nel Comune di _____ Provincia

_____ Via,/Piazza _____

n. _____

legale rappresentante della società:

Denominazione _____ Forma giuridica della società

C. F. o Partita I.V.A (se diversa dal C.F.)

con sede nel Comune di _____ Provincia _____

Via,/Piazza _____ n.

N. iscrizione Reg. Imprese _____ C.C.I.A.A. di _____ data iscrizione

REQUISITI GENERALI (obbligatori):

- di **non avere morosità** nei pagamenti della tassa sul suolo pubblico relativamente ad occupazioni nel Comune di Sassari.

REQUISITI MORALI (obbligatori **Barrare la casella nel riquadro di interesse**):

- per il commercio alimentare e non alimentare**: di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 2, c. 1 della L.R. 18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii in combinato disposto con l'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno".

(Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;*
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;*
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;*
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;*
- 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.*
- 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.*
- 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.*
- 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.*
- 6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

per i soli produttori agricoli: di essere iscritto al Registro delle Imprese – sezione speciale per imprenditori agricoli; di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n.228/2001.

(Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998).

REQUISITI PROFESSIONALI (obbligatori Barrare la casella nel riquadro di interesse):

per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 2, c. 1 della L.R. 18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii in combinato disposto con l’art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno”.

(Art. 71 comma 6 del D.Lgs. 26.03.2010 n°59. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti).

per i soli produttori agricoli: di essere iscritto al Registro delle Imprese al n. _____ – sezione speciale per i produttori imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n°228/2001.

DICHIARA INOLTRE

(Barrare le caselle di interesse)

di aver maturato n° _____ presenze sui mercati della Città di Sassari in qualità di *spuntista*;

di essere un **nuovo operatore**;

di essere titolare dell’autorizzazione n° _____ del _____ per l’esercizio del commercio su aree pubbliche presso il Comune di Sassari nel mercato di _____ e di voler concorrere per un **posteggio aggiuntivo** presso il mercato di via Ortobene;

di avere i seguenti **titoli preferenziali**:

- nel proprio nucleo familiare sono presenti n° ____ portatore/i di handicap (in tal caso **produrre idonea certificazione medica**);
- di avere n° ____ familiari a carico (allegare eventuale documentazione);
- di avere compiuto anni ____;
- di essere titolare dell'autorizzazione n° ____ del ____ per l'esercizio del commercio su aree pubbliche presso il mercato di ____ dal ____;
- di essere iscritto al Registro delle Imprese di ____ dal ____.

Luogo e data _____

Firma del titolare o legale rappresentante
(a pena di irricevibilità)

Allegati:

- Copia documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità;
- Copia documentazione attestante possesso requisiti professionali;
- Visura iscrizione alla Camera di Commercio (se già iscritto);
- Solo per cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, lavoro subordinato o per motivi familiari in corso di regolare validità ed efficacia.
- Copia documentazione utile per l'attribuzione dei punteggi

SONO IRRICEVIBILI LE DOMANDE PRIVE DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ' IN CORSO DI VALIDITÀ.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196

- I dati sopra riportati, sono necessari a questa Pubblica Amministrazione ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per gli altri usi consentiti dalla Legge o dai Regolamenti.
- I dati potranno essere comunicati o diffusi, a soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei limiti ed in ottemperanza alle disposizioni previste dal D. Lgs n.196/2003.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'istruttoria del procedimento.
- Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta l'impossibilità d'istruire il procedimento per il quale essi sono richiesti.
- Il conferimento dei dati aventi natura facoltativa risulta comunque indispensabile per un'efficace gestione dei procedimenti connessi alle funzioni attribuite all'Ufficio competente del Comune. Pertanto, il mancato conferimento dei dati che non sia riconducibile ad obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti, sarà valutato di volta in volta e potrà determinare le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto all'espletamento delle procedure di competenza dell'Ufficio preposto al trattamento dei dati medesimi
- Il trattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione e degli uffici.
- In ogni momento, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n.196/2003, rivolgendosi all'Ufficio al quale i dati sopra indicati sono stati conferiti.
- Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti è il Comune di Sassari, avente sede in Sassari, via De Muro snc
- Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Ottimizzazione e Staff SUAP del Comune di Sassari.

- I dati personali conferiti saranno trattati dai dipendenti del Comune di Sassari, in qualità d'incaricati del trattamento degli stessi, per le finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell'Ente, per consentire un'efficace e celere gestione dei procedimenti relativi all'espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti.

Il sottoscritto _____ dichiara di essere stato informato ai sensi dell'art.13 del D. Lgs n.196/2003, e di acconsentire il trattamento dei dati conferiti nei limiti consentiti dalla legge.

Luogo e data _____

Firma del titolare o legale rappresentante
